

Lo Stato può imporre a Regioni ed Enti locali di versare alla Tesoreria dello Stato le somme delle entrate proprie, ai fini della riduzione dell'indebitamento.

Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2012

di Nicola Dessì

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza depositata il 20 dicembre 2012, n. 311

Parole chiave: Tesoreria dello Stato - Tesoreria mista - Tesoreria unica - Entrate proprie degli enti locali

Riferimenti normativi: artt. 117, 118 e 119 Cost ; art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 2, legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

Massima: Lo Stato può imporre alle Regioni e agli Enti locali di versare le somme derivanti da entrate proprie su un conto fruttifero, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

La sentenza decide su alcune questioni di legittimità, riunite in un unico giudizio, promosse da quattro Regioni (Piemonte, Veneto, Toscana, Sicilia). Sono state impugnate alcune disposizioni del c.d. decreto "Cresci Italia", convertito in legge con modifiche irrilevanti per i ricorsi. Il d.lgs. n. 279/1997 aveva istituito, con riguardo alle risorse di Regioni ed Enti locali, il regime della c.d. "tesoreria mista". Secondo tale sistema, ogni somma che si trovasse nelle disponibilità di Regioni ed Enti locali e che fosse riconducibile allo Stato veniva conservata in un conto infruttifero presso la Tesoreria erariale; tutte le altre disponibilità potevano essere trattenute dagli Enti presso i propri servizi di tesoreria.

Secondo le disposizioni impuginate, fino al 31 dicembre 2014 il regime della "tesoreria mista" è sospeso, ed è reintrodotta la c.d. "tesoreria unica" introdotta dalla l. n. 720/1984: Regioni ed Enti locali devono versare le somme derivanti da entrate proprie su un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato. La Corte ha ritenuto inammissibili alcune delle questioni sollevate (per insufficienza delle motivazioni) e, sulle altre, ha deciso con una sentenza di rigetto.

La Corte offre innanzitutto una ricostruzione del quadro normativo.

La disciplina impugnata mira a far sì che le somme conservate nelle tesorerie locali (generalmente, nelle banche), affluiscano nelle casse dello Stato, che così, disponendo di maggiore liquidità, può limitare il ricorso all'indebitamento mediante emissione di titoli. La disciplina censurata "rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", costituendo principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Secondo l'art. 117 comma 3 Cost., tali principi sono regolati dalla legge statale, e non di competenza regionale.

La disciplina impugnata inoltre non impedisce agli Enti locali di disporre delle proprie risorse, e dunque di provvedere alle proprie funzioni. non viola la loro autonomia finanziaria ex art. 119 cost. L'impossibilità per gli enti di negoziare un tasso di interesse bancario superiore a quello garantito dai sottoconti fruttiferi presso le Tesorerie provinciali e l'eventuale minore redditività delle somme depositate nella Tesoreria erariale rispetto a quella che si avrebbe presso gli istituti di credito non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Non è violato neppure l'art. 118 Cost., che riconosce la potestà amministrativa degli Enti locali. La legge non comporta la soppressione dei servizi di tesoreria degli enti locali, perché i loro tesorerieri continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti. "L'unica differenza è che, fino al 31 dicembre 2014, i tesorerieri degli enti debbono coordinarsi con le sezioni di Tesoreria provinciale per quanto riguarda tutte le operazioni di cassa, mentre nel regime cosiddetto misto ciò si verificava solo con riferimento all'uso di somme derivanti dalle entrate non proprie dell'ente, depositate sui conti non fruttiferi della Tesoreria erariale."